

## 1432, 1454: Firenze – Leggi sui giochi

### 1. Introduzione

In precedenza sono state studiate tre leggi fiorentine del Quattrocento che ci hanno fornito testimonianze precoci e significative sui primi giochi di carte permessi, e sui trionfi in particolare<sup>1</sup>; quello studio proseguiva e ampliava un vecchio articolo dedicato alle possibili fonti di documenti originali sul primo secolo della diffusione dei giochi di carte a Firenze<sup>2</sup>. Per approfondire la conoscenza storica dell'epoca e delle magistrature cittadine interessate è sempre utile la classica *Storia* del Davidsohn<sup>3</sup>, ma esistono anche diverse monografie più recenti di livello accademico. Tuttavia, nel settore specifico delle leggi fiorentine sul gioco, la ricerca più importante è forse ancora quella pionieristica dello Zdekauer<sup>4</sup>, che però riguarda soprattutto il Trecento; l'unico precedente importante finisce così per essere un articolo piuttosto breve, che estende lo studio dello Zdekauer a tempi successivi<sup>5</sup>; in tale pubblicazione sono citate diverse *Provvisioni* fiorentine sulla materia, con i relativi riferimenti ai volumi dei *Registri* conservati nell'ASFI. Da questi studi si ricava che i consigli cittadini ebbero spesso occasione di discutere sui giochi d'azzardo e deliberare al riguardo, specialmente nel corso del Trecento ma anche in seguito: ecco come la situazione viene ricapitolata per il Quattrocento nell'articolo citato.

La legislazione relativa alle pene è di grande interesse; specialmente notevole è quella in vigore nella metà del sec. XV, allorché la consuetudine del giuoco si diffuse in ogni classe della popolazione.

Come per la bestemmia, che è «il nesso più intimo che esista fra il delitto del giuoco e gli altri delitti», come per il furto e per altri reati, così venivano escogitate contro i giocatori le pene più severe. Caposaldi di tutta la legislazione sul giuoco si possono dire le *provvisioni* del 1396, 1415, 1432, 1437, 1450, 1473 e del 1476. Nessuna di queste però potrebbe considerarsi come il «testo unico», perché nessuna riu-

---

<sup>1</sup> <http://www.naibi.net/A/426-FI1473-Z.pdf>

<sup>2</sup> F. Pratesi, *The Playing-Card*, 19 No. 1 (1990) 7-17.

<sup>3</sup> R. Davidsohn, *Storia di Firenze/5. IV I primordi. Parte prima*. Firenze 1977, pp. 109-128.

<sup>4</sup> L. Zdekauer, *Il gioco d'azzardo nel medioevo italiano*. Firenze 1993.

<sup>5</sup> G. Pappaianni, *Nuova rivista storica*. IX (1925) 316-331.

nisce in un solo corpo tutte le disposizioni legislative emanate in tutto il periodo repubblicano, ma ognuna modifica quella precedente, perfeziona, e ne rende più agile, la procedura e, pur richiamando le precedenti leggi, non determina in un quadro chiaro e completo quali giuochi fossero proibiti, quali tollerati, e in quali luoghi e tempi ne fosse concesso l'esercizio<sup>6</sup>.

Rispetto al secolo precedente, nel corso del Quattrocento i nuovi interventi legislativi sui giochi divennero comunque meno frequenti; alcune leggi di grande importanza per la storia dei giochi di carte sono già state esaminate, e non ne restano molte da studiare. Qui si pone l'attenzione su due leggi fiorentine sui giochi proibiti che si presentano collegate, quella del 1432 e quella del 1454; non le avevo considerate negli studi precedenti perché non fornivano informazioni specifiche sui singoli giochi di carte; nonostante ciò, anche queste leggi sono utili per ricostruire la storia dei giochi a Firenze in quel periodo (fra l'altro, in entrambi i casi siamo favoriti dal fatto che la grafia è molto bella e chiara, come si conviene a documenti ufficiali di questo livello).

## 2. La legge del 1432

Il testo di questa legge, è conservato nei *Registri* delle provvisioni come quarto punto di quella approvata nella indizione decima del 7 aprile 1432<sup>7</sup>; per la sua approvazione si ebbero nel consiglio riunito del popolo e del comune 147 voti favorevole e 43 contrari. L'inizio della legge segue la formula standard con in più una specie di breve motivazione per il desiderio di eliminare i molti mali che derivano dai giochi proibiti e dalle bestemmie; anche al termine si trovano le solite formule standard previste dalla procedura; l'ampia parte centrale, quella essenziale della legge, è trascritta di seguito.

(c. 12v.) Quod quilibet ludens in civitate comitatu vel districtu Florentie ad ludum cardis vel ad alium ludum prohibitum ex forma / (c. 13 r.) statutorum vel ordinamentorum puniatur pena contenta in dictis statutis et ordinamentis.

Item quod stantes ad videndum ludere ad ludum prohibitum secundum ordinamenta prope per tria brachia vel minus puniantur eadem pena qua puniri debent ludentes ad dictum ludum.

---

<sup>6</sup> Rif. 5, p. 324.

<sup>7</sup> ASFI, *Provvisioni, Registri*, 123, cc. 12v-13v.

Eo salvo quod accusator seu notificador ac etiam testes deponentes de visu intelligantur esse et sint liberi a pena predicta, nec pro eo quod in talia accusatione vel notificatione continetur videlicet quod luserint seu ad videndum steterint condemnari possint.

Item quod quilibet ex predictis puniri et condemnari possit infra duos menses proximi futuri postquam luserit seu ad videndum steterit.

Item quod quater condemnatus pro dictis causis vel aliqua seu aliquibus ex eis puniatur et condemnatur postea in duplo.

Item quod quilibet faciens ludum seu custodiam ludentibus aut commodans taxillos tabulerium vel alia similia ad ludum prohibitum incidat in penam librarum viginti-quinque f.p. eidem pro vicem qualibet eidem auferenda et communi Florentie applicanda.

Eo salvo quod quilibet ex predictis condepnatus pro dicta causa ter aut pluries ultra dictam penam condemnari debeat et ex nunc solemniter ac legitime condemnatus intelligatur esse et sit videlicet quod duci duci debeat nudis spatulis fustibus cesus pepr loca publica et consueta usque ad locum iustitie consuetum et soluta dicta condemnatione et facta executione predicta relaxetur et expellatur de civitate vel loco in quo aliquid ex predictis commisit et seu condemnatus fuerit et in eo et eis stare nullo modo possit. Et si in aliquo eorum inventus fuerit capi debeat et eundi in carceribus publicis et ibidem perpetuo stare debeat. Et ex nunc in dicto casu sic intelligatur esse et sit rite?condemnatus Et quod dicta executio fieri deberit per rectorem condepnantem seu per rectorem cui commissum erit per conservatores legum pro illis quos ipsi condepnaverint.

Item quod maiores anni duodecim completis non obstante minori etate quo adcontenta in presenti provisione teneantur si luserant vel ad videndum steterant fecerant custodiam aut commodaverant taxillos tabulerium vel aliud ut supra dictum est incidant in easdem penas in quas inciderent si maiores essent et sic puniri et condemnari possint et debeant pro contentis in presenti provisione.

Item quod ad plenam probationem cuilibet delicti vel excessis de quibus supra dictum est sufficienti dicta duorum testium deponentium de visu.

Item quod quilibet possit accusare et notificare secrete et palam quemlibet suprascriptorum delinquentium et quod nomen cuiuslibet secreto accusantis vel notificantis teneatur secretum.

Item quod tam rectores comunis quam pro comuni cognoscerent de predictis et procedatur et condepnetur ut supra dictum est tam ex officio curie seu per inquisitione quam per viam notificationis aut accusationis et quod cuilibet liceat accusare sine aliqua solutione gabelle aut satisfactione prestanda vel alia solemnitate servanda.

Item quod conservatores legum et ordinamentorum comunis cognoscant de predictis et <procedant et condepnent> declarari et condepnari possint per eos quicumque comprehensi in presenti provisione et sic subiactant cognitioni eorum in omnibus et per omnia et ac si de predictis in primeria(?) eorum auctoritate facta fuisset mentio spetialis.

Item quod contenta in presenti provisione sint in augmentum aliorum ordinamentorum et non in diminutione quoquomodo.

Item quod predicta banniantur et notificentur prout visum erit dominis prioribus artium et vexillifero suprascriptis.

Item quod accusator seu notificador habeat quantam partem condepnationis pecuniarie et similiter rector condepnans et exigens habeat quartam partem condepnationis pecuniarie et quod in solutione cuilibet dictarum quartarum servetur per camerarios(?) provisores(?) capserios(?) et alios quibus fieret / (c. 13v.) solutio condemnationis seu ad quos pertineret. Idem modus et forma que servatur ad presens pro parte contingente ad rectores de captis pro ludo vel de nocte.

Eo addito quod in quarta parte solvenda notificatori seu accusatori servetur talis forma quod notificatori aut accusatoris secreti non propaletur seu manifestetur et nichilominus quarta pars eidem debita persolvatur.

Per chi non legge il latino, nemmeno in questa forma molto distante da quella ciceroniana, si può riassumerne il contenuto come segue.

Chiunque gioca ai giochi proibiti dagli statuti e dagli ordinamenti sia punito con le pene previste in detti statuti e ordinamenti [sembra un'ovvietà, ma poteva invece trattarsi di un preciso richiamo all'ordine]; chi sta a vedere giocare, entro tre braccia, sia punito come chi gioca; il notifikatore e i testimoni oculari che depongono sono liberi da detta pena e non possono essere condannati né per aver giocato né per essere stati a vedere. Chiunque abbia giocato o sia stato a vedere può essere condannato fino a due mesi dopo il fatto. Chi è stato condannato per quattro volte per queste cause in seguito sia condannato del doppio. Chiunque tiene il gioco, controlla i giocatori, presta dadi, tavolieri o altri oggetti simili per i giochi proibiti cada nella pena di 25 lire f.p. a favore del comune di Firenze.

Se uno è condannato per una di queste cause tre volte o più si deve intendere condannato solennemente e legittimamente da allora in poi e deve essere condotto e frustato a spalle nude attraverso i luoghi pubblici e consueti fino al solito luogo della giustizia; dopo la condanna e l'esecuzione della pena sia espulso dalla città o dalla località in cui aveva commesso il reato o era stato condannato; se ci viene scoperto dovrà essere incarcerato a vita; l'esecuzione della condanna sarà curata dal rettore che ha condannato o che è stato incaricato dai conservatori delle leggi.

I maggiori di dodici anni sottostanno alle medesime pene degli adulti. Per provare i reati in questione è sufficiente la testimonianza di due testimoni che depongono di persona. Chiunque potrà accusare apertamente o di nascosto i contraffattori e il suo nome sarà tenuto segreto. I rettori del comune dovranno procedere e condannare sia secondo l'ufficio del tribunale, sia per inquisizione a seguito di notifiche o accuse e senza imporre tasse o ostacoli a chi accusa. I conservatori delle leggi dovranno conoscere ed essere responsabili delle condanne.

Quanto contenuto nella presente provvisione sia in aumento delle disposizioni esistenti e in nessun caso in diminuzione. Le disposizioni siano bandite pubblicamente e notificate secondo quanto stabilito dai signori priori delle arti e gonfaloniere di giustizia.

L'accusatore o il notifikatore abbiano la quarta parte della pena e similmente il rettore che condanna, mentre la parte rimanente sarà riscossa dai cassieri del comune, con la procedura utilizzata per i catturati per gioco o per uscite di notte. La quarta parte da pagare all'accusatore o notifikatore gli sarà pagata senza rivelarne il nome.

Volendo ridurre ancora di più il testo fino a individuare solo gli elementi originali si direbbe che la maggiore novità consiste nell'ammettere, anzi favorire, la delazione. Prima le registrazioni delle condanne per gioco si potevano trovare soprattutto nei libri dei rettori forestieri (podestà, capitano, esecutore): era infatti grazie ai ricorrenti giri di ispezione delle loro famiglie che i giocatori venivano colti in flagrante, catturati, e fatti rinchiudere nelle Stinche se non pagavano. Da ora in poi non è più necessario che il giocatore sia colto in flagranza di reato, è sufficiente che chiunque denunci il fatto; la denuncia riconosciuta valida è premiata con un quarto della pena pecuniaria, il che si può facilmente intendere come un chiaro incoraggiamento. Naturalmente la denuncia non portava automaticamente alla condanna ma solo all'apertura di un'indagine, con interrogatorio dell'accusato e deposizione dei testimoni, dopo di che la condanna era inflitta solo se veniva riconosciuta la validità dell'accusa.

Nel settore della documentazione giudiziaria utilizzabile per lo studio della storia dei giochi si apre così un ampio canale nuovo, anche grazie all'istituzione dei conservatori delle leggi, che per quanto nati nel 1429 per controllare la legittimità delle candidature e delle elezioni politiche avranno poi fra l'altro una competenza esclusiva sui reati del tipo in esame. Purtroppo non abbiamo oggi a disposizione un fondo archivistico con i libri dei conservatori delle leggi risalenti ai primi tempi della loro attività.

### 3. La legge del 1454

Alcuni aspetti della legge del 1432 esaminata sopra vengono riconsiderati una ventina di anni dopo, praticamente con la generazione successiva. La data è 12 aprile 1454 e il punto in esame è il primo della provvisione discussa nella indizione seconda<sup>8</sup>; al momento della sua approvazione risultano presenti 212 consiglieri, con 179 favorevoli e 33 contrari; la maggioranza è evidentemente ancora più larga che nel caso precedente.

Fra i periodi iniziali e finali nel solito latino delle formule burocratiche viene inserita nei *Registri* la nuova legge scritta in volgare fiorentino; è riportata qui per intero, con minimi ritocchi alla grafia.

---

<sup>8</sup> ASFI, *Provvisioni, Registri*, 145, cc. 24v-26r. (Bobina Microfilm N. 291, pp. 50-53.)

(c. 25r) Atteso e nostri magnifici signori che se facte piu leggi circa a facti del giuoco maxime di quelli che nelle loro case ritengono et di di e di nocte brigate a giuochare nelle quali si fa molte dionestà et rubbansi col confondere le poste mettere dadi cattivi et altre tristizie più che se sandasse alla strada et disfassi per simili cagioni molti giovani condotti et lusingati in simile materia Et chi si riduce in una casa et chi in un'altra in diversi luoghi della città. Et per questa ragione non contrafacendo alle leggi di già ordinate per simili cagioni, ma di nuovo saggiunge questo effecto cioè Che gli otto della guardia infra otto di dal di che questa sarà ottenuta nel consiglio del comune sotto la pena di fiorini cento larghi per uno debbino aver provisto et deputato quattro tamburi in quelli luoghi della città secondo che parrà loro et per loro bando fare notificare dove saranno decti tamburi et chi volesse tamburare chi ritrove giuochato <nella città> in casa nella città di Firenze possa in detti tamburi Et che i nostri magnifici signori che saranno di maggio proximo futuro per tutto decto mese di maggio proximo che viene et così e signori si troveranno ogni anno nel tempo della quaresima cominciando dalla quaresima proxima che verrà el secondo giuovedi di quaresima et simile I signori si troveranno ogni anno del mese di settembre per tucto del mese di settembre sotto la pena di fiorini trecento al proposto et fiorini dugento per ciaschuno degli altri signori debbano mandare el notaro delle tracte insieme con uno de frati del suggello et ricerchare detti tamburi et tucte le tamburagioni vi troveranno senza leggerne niuna le mettino in una borsa la quale stia sotto la guardia del detto notaro delle tracte. Et che detti signori sotto la pena ordinata di sopra debbino fra octo di che saranno rapportate decte tamburagioni ragunare in sufficiente numero i loro honorevoli colleghi capitani octo e sei et pigliando prima giuramento rendere le fave coperte e secondo la loro conscienza et di poi imediate tucte quelle tamburazioni traendole a sorta scripta per scripta di detta borsa vadino ad partito infra e nominati alla presenza del notaro delle specchio et quello che obterrà il partito et sarà chiarito per le due parti sintenda caduto nella pena di fiorini cento larghi ad pagare alla camera del comune di Firenze senza alcuna diminutione per tre quarti et el quarto sappartengha agli octo della guardia alloro utile i quali octo che per lo tempo fussino possino et debbino riscuotere decta condannagione et alloro sieno sottoposti per detta pena. Et in quel punto el notaio delle specchio sotto la pena di fiorini cento larghi lo descriva in su il libro dello specchio pel quale si stiasi inmendate et per tempo duno anno. Et chi sarà in detto inconveniente giunto tamburato et chiarito la seconda volta sia la pena della pecunia et dello specchio duplicata et chi sarà giunto et condannato la terza volta come di sopra caggia nella medesima pena duplicata / (c. 25v) come di sopra. Et oltraciò sintenda de facto confinato per tre anni fuori della città contado et distrecto di Firenze sotto la pena non observando detti confini che permettono le leggi contro agli altri confinati Referendosi tucte le predette cose solo a quelle persone riterranno per lavenire giuochato proibito secondo gli ordini nella casa della sua habitazione o chasa si tenessi da altri per queste simili cagioni. Et niente di meno chi rimarrà condannato come di sopra si dice abbia ricorso fra sopradetti signori a altri de sopranotati vincendosi per tre quarti delle fave infra dieci di non potendo andare a partito più che sei volte et due volte per di.

Et così ogni anno conseguiranno le sopradette cose ne sopradetti tempi rinfreschandosi et rinnovandosi ogni anno per gli otto della guardia ne tempi sopradetti el sopradetto modo de sopradetti tamburi et nel modo che sopra si dice et sotto la medesima

pena et qualunque de sopradetti manchasse nella observanzia delle sopradette cose sienone? sempre sottoposti agliotto della guardia per ogni tempo<sup>9</sup>.

Anche in questa legge non è facile distinguere cosa c'è di veramente nuovo. In genere si tratta sempre di modifiche a qualche dettaglio della legislazione e non di cambiamenti considerevoli nella sua struttura. Il punto che richiede qui maggiore attenzione è quello delle tamburazioni. I quattro tamburi installati per ricevere le denunce potranno aprire una serie di innumerevoli procedimenti giudiziari, in quanto ogni accusa trovata nell'urna, se formulata con i dati sufficienti, dovrà essere verificata fino alla sentenza finale di assoluzione o di condanna del denunciato.

Lo spirito della legge è comunque chiaro; non si cambia molto, ma i cambiamenti sono sempre nella direzione di un controllo più rigido e di una maggiore severità. Ecco come il Pappaianni riassumeva questa parte della legge.

Contro i colpevoli si procedeva o d'ufficio o per denuncia. Ogni cittadino, come abbiamo già accennato, aveva facoltà di denunciare segretamente o pubblicamente i contravventori, deponendo la denuncia in apposite cassette collocate in alcune chiese e in altri luoghi, e perciò era tutelato dal più rigoroso segreto, e percepiva una quota nella distribuzione delle multe pagate. Con la Provvisione del 1454 fu escogitato un nuovo sistema per agevolare ai cittadini le denunce, specialmente pel giuoco nelle case private. Fu disposto che gli Otto di Guardia preparassero quattro urne («*tambura*»), le facessero collocare in quattro punti differenti della Città che sembrassero loro più adatti, e a mezzo di bando notificassero alla popolazione che le denunce contro i giuocatori potevano essere deposte nelle dette urne, I Signori poi dovevano mandare il Notaio delle Tratte, insieme con uno dei *frati del Suggello*, a ritirare le urne e raccogliere, senza leggerle, le denunce in una borsa, la quale rimaneva sotto la loro responsabilità e custodia. I *Signori*, entro otto giorni, dovevano radunare i loro Colleghi, gli Otto di Guardia e i Sei e, dopo aver prestato giuramento, estrarre dalle borse le denunce e sottoporle alla votazione alla presenza del Notaio dello Specchio. Colui contro il quale si raccoglieva il maggior numero di voti, in ogni caso non inferiore ai 2/3, s'intendeva caduto nella pena di 100 *fiorini larghi* da pagarsi per 3/4 alla Camera del Comune e per 1/4 agli Otto di Guardia. Il Notaio dello Specchio, appena avvenuta la condanna, doveva scrivere il nome del condannato nel libro dello Specchio «per il tempo di un anno». Il recidivo per la seconda e terza volta incorreva nel doppio delle dette pene e in quella dell'esilio per tre anni dalla Città e territorio di Firenze<sup>10</sup>.

Sembrirebbe che prima non ci fosse stata una forma simile, ma noi sappiamo che le tamburazioni funzionavano già, almeno da un paio di decenni,

<sup>9</sup> ASFI, *Provvisioni. Registri*. N. 145, c. 25r.

<sup>10</sup> Rif. 5, pp. 329-330.

specialmente per il controllo della sodomia. Allora forse si estende solo la casistica dei reati che si potevano denunciare per questa via fino a comprendere i giochi proibiti, di nostro interesse, soprattutto fino a considerare quanto avveniva all'interno delle case private, assai più difficile da controllare dalle famiglie dei rettori. Neanche questa ipotesi si presenta però del tutto valida, perché denunce per giochi proibiti trovate nelle tamburazioni sono registrate anche negli anni Trenta del secolo, come si può trovare nelle filze dei *Giudice degli Appelli*<sup>11</sup>. Purtroppo la documentazione relativa ci è stata conservata solo in piccola parte; è facile comunque immaginare che i quattro nuovi tamburi avranno certamente incrementato denunce e condanne.

#### 4. Conclusione

Sono stati trascritti i testi originali – latino per una, italiano per l'altra – di due leggi fiorentine approvate nel 1432 e nel 1454 allo scopo di rendere più efficaci le disposizioni in vigore contro i giochi proibiti. In queste due leggi i giochi di carte non sono citati espressamente, ma rientrano nella casistica dei giochi proibiti considerati qui nella loro generalità. In tutti questi casi non si trattava a Firenze di una revisione organica delle leggi in vigore, ma solo di qualche caso particolare, o di qualche precisazione e richiamo su come applicare disposizioni preesistenti. Con queste leggi si rendono più severe alcune pene, ma soprattutto si stabiliscono nuove pratiche di controllo.

Con la legge del 1432 i giocatori diventano condannabili anche a seguito di una delazione di terzi, ricompensati con l'assegnazione di un quarto della pena pecuniaria, senza rivelarne l'identità. Con la legge del 1454 si fissano ancora meglio le procedure delle tamburazioni; quattro urne erano dislocate nei luoghi stabiliti perché chiunque potesse imbucarci, in qualsiasi momento e senza formalità, denunce di contravventori, in particolare giocatori e bestemmiatori; dopo la lettura di queste denunce si aprivano i procedimenti con indagini, interrogatori, testimonianze, fino alla sentenza di assoluzione o condanna dell'accusato. In questo modo diventava meglio controllabile, in particolare, la pratica del gioco all'interno delle abitazioni private.

Franco Pratesi – 29.01.2016

---

<sup>11</sup> <http://www.naibi.net/A/30-PRISECO-Z.pdf>